

COMITATO REGIONALE REGIONE ABRUZZO
REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE

Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura.

LEGGE REGIONALE

"Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura".

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1


La Regione Puglia, a termine dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25/5/1970, n. 364, può assumere a suo totale carico le spese occorrenti per l'attuazione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio del 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zone delimitate per gli interventi previsti dalla predetta legge 25/5/1970, n. 364, con le modalità di cui all'art. 19 del decreto legge 18/11/1966, n. 976, convertito nella legge 23/12/1966, n. 1142.

Per l'attuazione delle misure di cui al 1° comma del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di £. 1.000 milioni.

Art. 2

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16 è autorizzata la ulteriore spesa di £. 1.400 milioni come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della legge



27 ottobre 1966, n. 910:

(milioni di lire)

ART. 8 - Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci e ai produttori conferenti.	£.	100
ART. 11 - Interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati.	£.	1.000
ART. 17 - Contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali.	£.	150
ART. 19 - Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale.	£.	150

Art. 3

I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge, nonché quelli previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, sono assistiti, ai sensi dell'art. 56 della legge 27/10/1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo Interbancario", istituito con l'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454.

Art. 4

Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonché per quelli previsti dal 2° comma dell'art. 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, valgono le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari, previsti dall'art. 16 della legge 27/10/1966, n. 910, ancorché ricadenti nei territori classificati montani, vengono attribuiti alla competenza degli Ispettori Provinciali dell'Agricoltura e dell'Ispettore Agrario Compartimentale, entro i limiti fissati dall'art. 40 della predetta legge.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 15 novembre 1972.

Art. 5

Nel titolo III dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione:

CAPITOLO 6 - "Contributo dello Stato per il finanziamento del programma regionale di sviluppo" (art. 9 legge 16/5/1970, n. 281)

a) stanziamento attuale	£.	P.M.
b) variazione in aumento	£.	2.400.000.000

TOTALE £. 2.400.000.000

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta £. 51.325.168.622. Correlativamente, si provvede ad istituire al titolo III dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 il Capitolo 324/ter "Ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura" con una previsione di £. 2.400.000.000 al quale farà carico l'onere previsto dalla presente legge.

Per effetto della variazione apportata l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta di £. 51.325.168.622.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERE SEGRETARI

Laera - Ventura



E' estratto del verbale della seduta del 21 dicembre 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

22 DIC. 1972



D. F. G.
(Dott. Proff. Pasquale Donvito)